

## La Manovra d'Estate

Con notevole anticipo, è partita la manovra economica per il 2009.

In Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2008 – S.O. è stato infatti pubblicato il decreto legge 25 giugno 2008, n.112, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria”, che rappresenta il collegato alla Finanziaria 2009.

Come dispone l'articolo 1 del decreto, rubricato “Finalità e ambito di intervento”, le disposizioni ivi contenute sono rivolte a conseguire la crescita del tasso di incremento del PIL, la progressiva riduzione dell'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche (2008: 2,5%; 2009: 2%; 2010: 1%; 2011: 0,1%) nonché del rapporto tra debito pubblico e PIL (2008: 103,9%; 2009: 102,7%; 2010: 100,4%; 2011: 97,25).

Il decreto legge è entrato in vigore il 25 giugno stesso, data di pubblicazione in G.U., ma l'effettiva operatività di alcune disposizioni è rinviata al 1° gennaio 2009 oppure è soggetta all'emanazione di appositi decreti attuativi. La conversione in legge, da effettuarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore, potrebbe comunque apportare diverse modifiche al decreto in oggetto.

Si propone di seguito una sintesi delle disposizioni contenute, presentate articolo per articolo.

### *Art. 2 – Banda larga*

Gli interventi di installazione di reti e di impianti di comunicazione in fibra ottica sono realizzabili mediante semplice denuncia di inizio attività, da presentarsi allo sportello unico dell'Amministrazione territoriale competente da parte dell'operatore della comunicazione almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori.

### *Art. 3 – Start up*

Non concorrono alla formazione del reddito, in quanto esenti, le plusvalenze derivanti dalla cessione di:

- partecipazioni, qualificate e non, in società di persone e di capitali, costituite da non più di sette anni e possedute da almeno tre anni;
- titoli e strumenti finanziari e contratti di associazione in partecipazione, relativi alle stesse società di cui sopra, qualora, rispettivamente, posseduti o stipulati da almeno tre anni.

L'esenzione si ha se e nella misura in cui le plusvalenze vengono reinvestite entro due anni dal conseguimento in società che svolgono la medesima attività e che siano costituite da non più di tre anni.

### *Art. 4 – Strumenti innovativi di investimento*

Un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, disciplinerà le modalità di costituzione e di funzionamento di appositi fondi di investimento, che potranno consentire il coinvolgimento di investitori pubblici e privati, destinati alla realizzazione di iniziative produttive innovative.

### *Art. 5 – Sorveglianza dei prezzi*

Vengono specificate le funzioni attribuite al Garante per la sorveglianza dei prezzi (c.d. “Mister prezzi”), istituito presso il Ministero dello sviluppo economico dalla Finanziaria 2008 con la primaria funzione di sovrintendere alla tenuta e all'elaborazione dei dati e delle informazioni segnalate agli “uffici prezzi” delle Camere di Commercio. Il Garante potrà, se necessario, avviare indagini conoscitive finalizzate a verificare l'andamento dei prezzi, convocare le imprese e le associazioni di categoria, avvalendosi dei dati rilevati dall'Istat, dai Ministeri competenti, dalle Camere di Commercio e del supporto operativo della Guardia di Finanza.

### *Art. 6 – Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese*

Potranno usufruire di agevolazioni finanziarie soggette al regime de minimis, con utilizzo delle disponibilità del Fondo rotativo, le seguenti iniziative realizzate da imprese italiane dirette alla promozione, allo sviluppo e al consolidamento su mercati diversi da quelli dell'Unione Europea:

- realizzazione di programmi aventi caratteristiche di investimento finalizzati al lancio e alla diffusione di nuovi prodotti e servizi o all'acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi già esistenti;
- studi di fattibilità e prefattibilità collegati a investimenti italiani all'estero;
- programmi di assistenza tecnica collegati ai suddetti investimenti;
- altri interventi che saranno definiti dal Cipe.

### *Art. 7 – “Strategia energetica nazionale” e stipula di accordi per ridurre le emissioni di CO2*

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, il Consiglio dei Ministri dovrà definire la “Strategia energetica nazionale”, la quale determinerà le misure volte a conseguire, tra gli altri obiettivi, la diversificazione delle fonti di energia, la promozione delle fonti rinnovabili, la realizzazione di impianti di produzione di energia nucleare.

Il Governo è inoltre autorizzato a stipulare accordi internazionali per ridurre le emissioni di CO2.

*Art. 8 – Legge obiettivo per lo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi*

Viene riaperta la possibilità di sfruttare i giacimenti di gas naturale del Golfo di Venezia.

*Art. 9 – Sterilizzazione dell'IVA sugli aumenti petroliferi*

La norma di sterilizzazione, già contenuta nella Finanziaria 2008, prevedeva la compensazione delle maggiori entrate dell'Iva derivanti dall'aumento del prezzo del petrolio con una diminuzione delle accise. La norma viene modificata dal decreto al fine di diventare automatica. In particolare, la sterilizzazione si applica (non più facoltativamente, ma obbligatoriamente) con cadenza trimestrale qualora il prezzo aumenti rispetto al valore di riferimento indicato nel Dpef (senza che l'aumento debba superare i due punti percentuali).

*Art. 10 – Promozione degli interventi infrastrutturali strategici e nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni*

Possono essere finanziate dal Fondo rotativo istituito dalla Finanziaria 2005 anche le infrastrutture realizzate nei settori energetico e delle reti di telecomunicazione.

*Art. 11 – Piano Casa*

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti deve presentare una proposta di piano nazionale di edilizia abitativa, che superi in maniera organica e strutturale il disagio sociale e il degrado urbano derivante dai fenomeni di alta tensione abitativa e che sia rivolto all'incremento del patrimonio immobiliare ad uso abitativo destinato prioritariamente a prima casa di categorie sociali svantaggiate (nuclei familiari e coppie giovani a basso reddito, anziani, studenti fuori sede, immigrati regolari).

*Art. 12 – Abrogazione della revoca delle concessioni TAV*

Possono proseguire i rapporti convenzionali stipulati da Tav (Treno Alta Velocità) Spa con Rfi (Rete Ferroviaria Italiana) Spa.

*Art. 13 – Misure per valorizzare il patrimonio residenziale pubblico*

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, il Ministro delle infrastrutture e il Ministro per i rapporti con le regioni devono promuovere la conclusione di accordi con regioni ed enti locali aventi ad oggetto la semplificazione delle procedure di vendita degli immobili di proprietà degli IACP, al fine di valorizzarne gli immobili residenziali costituenti il loro patrimonio.

*Art. 14 – Expo Milano 2015*

Vengono stanziati i fondi necessari per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento di Expo Milano 2015, per un totale di circa 1.500 milioni di euro.

Il sindaco di Milano è nominato Commissario straordinario del Governo per l'attività preparatoria urgente.

*Art. 15 – Costo dei libri scolastici*

Nella scelta dei libri di testo da adottare nelle scuole di ogni ordine e grado, Università comprese, a partire dall'anno scolastico 2008-2009 deve essere data preferenza a libri disponibili tramite internet, gratuitamente o dietro pagamento dei diritti d'autore.

*Art. 16 – Facoltà di trasformazione in fondazioni delle università*

Le Università pubbliche possono deliberare la propria trasformazione in fondazioni di diritto privato, dotate di autonomia gestionale, organizzativa e contabile.

*Art. 17 – Progetti di ricerca di eccellenza*

A decorrere dal 1° luglio 2008 la Fondazione IRI è soppressa. Le dotazioni patrimoniali e tutti i rapporti giuridici dell'IRI saranno devolute alla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, il quale destinerà tali risorse al finanziamento di programmi per la ricerca applicata finalizzati alla realizzazione di progetti in settori tecnologici altamente strategici.

*Art. 18 – Reclutamento del personale delle società pubbliche*

I principi previste dal Testo Unico del Pubblico Impiego in tema di reclutamento (pubblicità, imparzialità, oggettività, pari opportunità, decentramento) si applicano anche alle società non quotate a totale partecipazione pubblica che gestiscono servizi pubblici locali.

*Art. 19 – Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro*

A decorrere dal 1° gennaio 2009, le pensioni di anzianità saranno totalmente cumulabili con i redditi di lavoro autonomo e dipendente, e, quindi, non più a determinate condizioni come accade ora. I soggetti titolari di una pensione diretta, pertanto, potranno instaurare un rapporto di lavoro senza perdere il diritto al percepimento della pensione medesima.

La disciplina del cumulo nel sistema contributivo viene uniformata a quella prevista nei regimi retributivo e misto.

*Art. 20 – Disposizioni in materia contributiva*

Viene fornita un'interpretazione autentica dell'art. 6 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, nel senso che i datori di lavoro che hanno corrisposto il trattamento economico di malattia, esonerando quindi l'INPS da tale adempimento, non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all'Istituto.

Dal 1° gennaio 2009, inoltre:

- le imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto sono tenute a versare la contribuzione per maternità e quella per malattia per gli operai;
- il contributo per mobilità dello 0,30%, disciplinato dall'art. 16, co. 2, lett. a), legge 23 luglio 1991, n. 223, deve essere calcolato sull'imponibile contribuivo e non più sull'imponibile per la disoccupazione.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, invece, le controversie in materia di previdenza e assistenza sociale devono essere riunificate d'ufficio da parte del giudice.

#### *Art. 21 – Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato*

Il ricorso a prestazioni di lavoro temporaneo non deve rispondere ad esigenze di carattere eccezionale, ma ad esigenze oggettive di carattere "tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo", di cui all'art. 1, co. 1, D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, che valgono anche se riferibili all'ordinaria attività del datore di lavoro.

Nella successione dei contratti, e quindi nella stabilizzazione dei rapporti di lavoro decorsi 36 mesi, vengono fatte salve le disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, che possono quindi prevedere una diversa durata. Le diverse disposizioni contrattuali vengono fatte salve anche con riferimento al diritto di precedenza.

#### *Art. 22 – Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio*

Viene ridefinito l'ambito delle attività lavorative all'interno delle quali si può utilizzare il contratto di lavoro accessorio: lavori domestici; lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti; insegnamento privato supplementare; manifestazioni sportive, culturali, caritatevoli o lavori di emergenza o di solidarietà; periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni iscritti a un ciclo di studi presso un'università o un istituto scolastico; attività agricole di carattere stagionale; impresa familiare, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi; consegna porta a porta e vendita ambulante di quotidiani e periodici.

E' abrogata la disposizione che disciplina i requisiti soggettivi dei lavoratori per poter svolgere prestazioni di lavoro accessorio; il contratto, pertanto, può essere stipulato da qualunque interessato.

#### *Art. 23 – Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato*

Viene confermata la durata massima del contratto di apprendistato professionalizzante in sei anni, ma viene eliminata la durata minima di due.

In caso di formazione aziendale, i profili formativi dell'apprendistato sono rimessi ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale dalle associazioni dei datori e prestatori di lavoro più rappresentative a livello nazionale e agli enti bilaterali.

Vengono abrogati alcuni adempimenti: le comunicazioni previste in materia di tutor, l'obbligo delle comunicazioni periodiche alla famiglia, la visita medica preventiva.

#### *Art. 24 – Taglia-leggi*

Con effetto dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto, vengono abrogati d'un colpo 3.574 atti legislativi, ad efficacia temporanea od obsoleti, elencati nell'Allegato A allo stesso.

#### *Art. 25 – Taglia-oneri amministrativi*

Tutti i Ministeri devono adottare piani di riduzione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi al fine di raggiungere entro il 31 dicembre 2012 l'obiettivo di riduzione del 25%.

#### *Art. 26 – Taglia-enti*

Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, saranno automaticamente soppressi tutti gli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità.

Sono espressamente esclusi da tale norma, tra gli altri, gli ordini professionali, le federazioni sportive, gli enti parco e gli enti di ricerca.

#### *Art. 27 – Taglia-carta*

Al fine di ridurre l'utilizzo della carta, dal 1° gennaio 2009 le amministrazioni pubbliche riducono del 50% rispetto al 2007 la spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni.

#### *Art. 28 – Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali*

Viene istituito, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Istituto di Ricerca per la Protezione Ambientale (IRPA), il quale svolgerà le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale dell'Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici (APAT), dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica (INFS) e dell'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), i quali saranno soppressi. Un apposito decreto del Ministro dell'ambiente ne determinerà gli organi di amministrazione e di controllo, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale.

*Art. 29 – Trattamento dei dati personali*

L'obbligo della redazione del Documento programmatico sulla sicurezza viene sostituito da un'autocertificazione qualora vengano trattati solo dati personali non sensibili e l'unico dato sensibile sia costituito dallo stato di salute o malattia dei dipendenti senza indicazione della diagnosi.

Viene semplificata anche la notifica al Garante: sono previste meno informazioni, e viene eliminato il riferimento alla firma digitale nella sottoscrizione della stessa.

*Art. 30 – Semplificazione dei controlli amministrativi a carico delle imprese soggette a certificazione*

Per le imprese soggette a certificazione ambientale o di qualità, i controlli periodici svolti dagli enti certificatori sostituiscono i controlli amministrativi, i quali, in questo caso, hanno ad oggetto solo l'attualità e la completezza della certificazione.

*Art. 31 – Durata e rinnovo della carta d'identità*

La durata della carta d'identità viene prolungata da 5 a 10 anni. I Comuni hanno l'obbligo di informare i titolari in merito alla scadenza.

*Art. 32 – Strumenti di pagamento*

Vengono apportate delle modifiche al recente D.Lgs. n.231/2007 in materia di antiriciclaggio.

In particolare, viene aumentato a 12.500 euro l'importo previsto di 5.000 euro come tetto per i trasferimenti di contante, di libretti di deposito, di titoli al portatore e di assegni trasferibili.

Viene, inoltre, eliminata la disposizione che prevede l'incasso dei compensi professionali esclusivamente tramite assegni o bonifici (e quindi in modalità "tracciabile") al di sopra di determinati importi.

Infine, perdono efficacia le disposizioni in materia di obbligo per il professionista di tenuta di un conto corrente bancario sul quale far transitare compensi e spese inerenti l'attività svolta.

*Art. 33, comma 1 – Applicabilità degli studi di settore*

A partire dall'anno 2009 gli studi di settore devono essere pubblicati in Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore. Per il 2008 tale termine è fissato al 31 dicembre.

*Art. 33, comma 2 – Elenco clienti fornitori*

Viene abrogato il comma 4-bis dell'art.8-bis del D.P.R. n. 322/1998: non deve quindi essere più presentato l'elenco dei clienti e dei fornitori.

*Art. 34 – Tutela dei consumatori e apparecchi di misurazione*

Vengono attribuite ai Comuni le funzioni esercitate dalle Camere di Commercio in materia di verifica degli strumenti metrici.

*Art. 35 – Semplificazione della disciplina per l'installazione degli impianti all'interno degli edifici*

Uno o più decreti emanati entro il 31 marzo 2009 dal Ministro dello sviluppo economico devono disciplinare e semplificare le disposizioni in materia di attività di installazione di impianti all'interno degli edifici, oltre alla definizione di un sistema di verifiche degli impianti stessi.

*Art. 36 – Class action*

Le norme in materia di azione risarcitoria collettiva previste dalla Finanziaria 2008 entreranno in vigore dal 1° gennaio 2009, anche nei confronti della pubblica amministrazione.

*Art. 37 – Certificazioni e prestazioni sanitarie*

Vengono individuate le disposizioni da abrogare al fine di garantire la riduzione degli adempimenti meramente formali connessi a pratiche sanitarie obsolete.

Le disposizioni relative alla disciplina dell'immigrazione e sulla condizione dello straniero non si applicano ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea.

*Art. 38 – Impresa in un giorno*

Sono introdotte alcune innovazioni necessarie per semplificare i procedimenti e per individuare le competenze per rendere effettivo il programma "impresa in un giorno".

In particolare, tra le altre cose, viene stabilito che:

- l'attestazione dei requisiti previsti per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività d'impresa può essere affidata a soggetti privati accreditati ("Agenzie per le imprese");
- i comuni possono esercitare le funzioni inerenti allo sportello unico anche avvalendosi del sistema camerale;
- l'attività d'impresa può essere avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della DIA allo sportello unico.

*Art. 39 – Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro*

Viene istituito il libro unico del lavoro, che sostituisce il libro paga e il libro matricola. Tutti i datori di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, dovranno tenere il libro, sul quale diventerà obbligatorio trascrivere:

- nome e cognome, codice fiscale, qualifica e livello, retribuzione base, anzianità di servizio e posizioni assicurative di lavoratori subordinati, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione con apporto di lavoro;
- dazioni in denaro o in natura corrisposte, trattenute, detrazioni fiscali, dati relativi agli assegni per il nucleo familiare;
- un calendario delle presenze, da cui risulti il numero di ore lavorate, gli straordinari, le assenze, le ferie e i riposi.

Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali deve emanare apposito decreto che stabilisca le modalità e i tempi di tenuta e conservazione di tale libro unico.

*Art. 40 – Tenuta dei documenti di lavoro ed altri adempimenti formali*

Vengono riviste le norme che regolano la tenuta e la conservazione dei libri obbligatori presso il consulente del lavoro, previa comunicazione alla D.P.L. competente.

All'atto dell'assunzione, inoltre, e prima dell'inizio dell'attività di lavoro, i datori di lavoro sono tenuti a consegnare ai lavoratori una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro; tale obbligo si intende assolto con la consegna della lettera di assunzione.

Viene, infine, previsto l'obbligo dell'invio telematico della denuncia annuale dei lavoratori disabili.

*Art. 41 – Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro*

Vengono disposte alcune modificazioni in materia di tempi di lavoro (D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66): è lavoratore notturno chi svolge almeno 3 ore di lavoro notturno per un minimo di 80 giorni nell'anno; è lavoratore mobile chi svolge servizi di trasporto passeggeri o merci, sia per conto proprio che per conto di terzi; è considerato lavoro frazionato anche il lavoro in regime di reperibilità; il riposo settimanale è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni; le disposizioni in materia di riposo giornaliero, pause dal lavoro notturno e durata massima settimanale possono essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali più rappresentative.

Vengono, inoltre, abrogati gli obblighi di comunicazione alla D.P.L. del superamento delle 48 ore nelle singole settimane e l'esecuzione del lavoro notturno.

*Art. 42 – Accesso agli elenchi dei contribuenti*

Gli elenchi dei contribuenti sono depositati per la durata di un anno sia presso l'ufficio delle imposte sia presso i Comuni interessati. Durante questo periodo, ne viene ammessa la visione e l'estrazione di copie in conformità alla disciplina di accesso di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. Viene punita con una sanzione amministrativa, ove il fatto non costituisca reato, la comunicazione o diffusione degli elenchi e dei dati contenuti al di fuori dai casi previsti.

*Art. 43 – Semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo dell'impresa*

Per favorire l'attrazione degli investimenti e la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa, un decreto del Ministro dello sviluppo economico stabilirà criteri, condizioni e modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno di investimenti privati. La gestione degli interventi oggetto della disposizione e dell'approvazione delle domande di agevolazione e le relative erogazioni sono affidate all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa SpA.

Dalla data di entrata in vigore del decreto non possono più essere presentate domande per l'accesso alle agevolazioni e agli incentivi concessi sulla base delle previsioni in materia di contratti di programma (art. 2, co. 203, lett. e), legge 23 dicembre 1996, n. 662).

*Art. 44 – Semplificazione e riordino delle procedure di erogazione dei contributi all'editoria*

Un regolamento di delegificazione, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto, dovrà contenere misure di semplificazione e di riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria.

*Art. 45 – Soppressione del Servizio consultivo ed ispettivo tributario e della Commissione spesa pubblica*

Il Secit viene soppresso e le relative funzioni vengono attribuite al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

Viene soppressa anche la Commissione spesa pubblica, istituita dalla Finanziaria 2007.

*Art. 46 – Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione*

Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, purché l'oggetto della prestazione corrisponda alle competenze attribuite all'amministrazione conferente, la prestazione sia di natura temporanea, e siano preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Anche gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, ma solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge.

*Art. 47 – Controlli su incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi*

Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri può disporre verifiche del rispetto della disciplina di incompatibilità per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale scopo quest'ultimo stipula apposite convenzioni coi servizi ispettivi delle diverse amministrazioni, avvalendosi anche della Guardia di Finanza e collaborando con il Ministero dell'economia e delle finanze.

*Art. 48 – Risparmio energetico*

Le amministrazioni pubbliche statali sono tenute ad approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento e di energia elettrica mediante le convenzioni Consip.

*Art. 49 – Lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni*

Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali, le pubbliche amministrazioni, che in linea generale sono tenute ad assumere dipendenti esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, possono avvalersi di forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale. Al fine di evitare abusi, le amministrazioni sono tenute a rispettare principi di imparzialità e trasparenza e non possono ricorrere all'utilizzo del medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori al triennio nell'arco di un quinquennio.

*Art. 50 – Cancellazione della causa dal ruolo*

Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva; se nessuna delle parti vi compare, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.

*Art. 51 – Comunicazioni e notificazioni per via telematica*

Per le notifiche telematiche dagli Albi forensi territoriali dovrà risultare l'indirizzo elettronico attribuito a ciascun professionista ai sensi del D.P.R. n. 123/2001.

*Art. 52 – Misure urgenti per il contenimento delle spese di giustizia*

Il funzionario addetto quantifica l'importo dovuto per le spese sulla base degli atti, dei registri e delle norme che individuano la somma da recuperare e prende atto degli importi stabiliti nei provvedimenti giurisdizionali per le pene pecuniarie, per le sanzioni amministrative pecuniarie e per le sanzioni pecuniarie processuali.

*Art. 53 – Razionalizzazione del processo del lavoro*

Nell'udienza, il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia la sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare complessità della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a 60 giorni, per il deposito della sentenza.

*Art. 54 – Accelerazione del processo amministrativo*

Il Presidente del Consiglio di Stato può variare le competenze delle Sezioni, le quali, rimanendo in numero complessivo di sei, non necessariamente devono essere suddivise in tre con funzioni consultive e tre con funzioni giurisprudenziali, ma possono prevedere un maggior numero di giurisprudenziali.

*Art. 55 – Accelerazione del contenzioso tributario*

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto, gli uffici dell'Amministrazione finanziaria devono depositare un'apposita dichiarazione di persistenza del loro interesse alla definizione del giudizio, con riferimento ai ricorsi proposti dall'Amministrazione stessa innanzi alla Commissione tributaria centrale e pendenti al 1° gennaio 2008 (data di entrata in vigore della Finanziaria 2008). In assenza di tale dichiarazione, i relativi processi si estinguono di diritto e le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha sopportate.

Inoltre, non è possibile nominare nuovi giudici della Commissione tributaria centrale: in caso di necessità, le sezioni vengono integrate con i componenti delle commissioni regionali presso le quali le sezioni stesse hanno sede.

*Art. 56 – Disposizioni transitorie*

Gli articoli 181 (mancata comparizione delle parti) e 429 (pronuncia della sentenza) del codice di procedura civile, come modificati dal decreto, si applicano ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore del decreto stesso.

*Art. 57 – Servizi di cabotaggio*

Le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione relative ai servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico che si svolgono all'interno di una Regione sono trasferiti alla Regione interessata.

*Art. 58 – Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali*

Ogni ente locale è tenuto alla redazione del Piano delle Alienazioni immobiliari, da allegare al bilancio di previsione, nel quale vengono individuati gli immobili ricadenti nel territorio di competenza non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, e quindi suscettibili di valorizzazione o di dismissione.

*Art. 59 – Finmeccanica S.p.A.*

Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a sottoscrivere azioni di nuova emissione della società per un importo massimo di 250 milioni di euro.

*Art. 60 – Missioni di spesa e monitoraggio della finanza pubblica*

Vengono disposte alcune riduzioni delle missioni di spesa di ciascun Ministero. E' possibile una limitata rimodulazione tra spese di funzionamento e spese per interventi previsti dalla legge.

*Art. 61 – Potenziamento degli strumenti di controllo e monitoraggio della spesa della Corte dei Conti*

Le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti possono effettuare controlli su gestioni pubbliche in corso di svolgimento presso le amministrazioni regionali. Ove emergano delle irregolarità, la sezione regionale, con decreto motivato, può intimare agli organi amministrativi competenti la sospensione sia dell'impegno di somme già stanziato sia del pagamento di somme impegnate.

*Art. 62 – Contenimento dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali*

Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, con apposito regolamento, individua la tipologia degli strumenti finanziari derivati che gli enti locali possono stipulare. Fino alla data di entrata in vigore di tale regolamento, e comunque per il periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, le regioni, le provincie autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali non possono stipulare contratti relativi a strumenti finanziari derivati.

*Art. 63 – Esigenze prioritarie*

1. Per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace, l'autorizzazione di spesa viene incrementata di 90 milioni di euro per l'anno 2008.
2. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche viene incrementato dell'importo di 200 milioni di euro per l'anno 2008.
3. Per far fronte alle esigenze del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A., è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2008.
4. La società ANAS S.p.A., per far fronte alle obbligazioni già assunte per la realizzazione di interventi previsti nel contratto di programma 2003-2005, è autorizzata ad utilizzare, a titolo di anticipazione, le disponibilità giacenti sul conto di tesoreria n. 20060, con obbligo di reintegro entro il 31 dicembre 2008.
5. Le autorizzazioni di spesa relative al Fondo per l'occupazione e al Fondo da ripartire per le politiche sociali sono incrementate per il 2009, rispettivamente, di 700 e di 300 milioni di euro.
6. Viene costituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo, con una dotazione finanziaria di 500 milioni di euro per l'anno 2009, per il finanziamento delle misure di proroga di agevolazioni fiscali attualmente vigenti.
7. Le risorse attribuite al CONI per il proprio funzionamento sono rifinanziate fino al 2011.
8. Per i rinnovi contrattuali e gli adeguamenti retributivi del personale delle amministrazioni statali, il Fondo per interventi strutturali di politica economica viene integrato dell'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2008 e di 2.740 milioni di euro a partire dal 2009.
9. Viene introdotta una deroga parziale al divieto per gli enti previdenziali di effettuare investimenti diretti: l'INAIL, infatti, viene autorizzato a procedere alla realizzazione di investimenti per infrastrutture di interesse regionale nel limite di 75 milioni di euro per l'anno 2008.
10. Viene costituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti il Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale, con una dotazione finanziaria di 113 milioni di euro per l'anno 2008, 130 per l'anno 2009, e di 110 l'anno 2010 e l'anno 2011.

*Art. 64 – Disposizioni in materia di organizzazione scolastica*

Entro 45 giorni dall'entrata in vigore del decreto, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca deve predisporre un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili. In particolare, si vuole incrementare di un punto il rapporto alunni/docente, per accostarsi agli

standard europei, e ridurre complessivamente del 17% la consistenza numerica della dotazione organica del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA).

*Art. 65 – Forze armate*

Le risorse destinate alla professionalizzazione delle Forze armate vengono ridotte del 7% nel 2009 e del 40% a decorrere dal 2010.

*Art. 66 – Turn over*

Le pubbliche amministrazioni, nell'ottica di razionalizzazione e riduzione delle dotazioni organiche e dei contenimento delle assunzioni, possono procedere nel 2009 ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 10% delle unità cessate nell'anno precedente (rispetto al 20% previsto dalla Finanziaria 2007). Per gli anni 2010 e 2011, non possono essere fatte assunzioni in misura superiore al 20% delle unità cessate all'anno precedente (la precedente normativa prevedeva i limiti del 60 e del 100%); per l'anno 2012, il limite è del 50% del turn over (e non più 100%).

*Art. 67 – Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi*

Nell'attesa di un generale riordino della disciplina sul trattamento economico accessorio, sono previste delle modifiche volte alla riduzione delle risorse destinate alla contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali

*Art. 68 – Riduzione degli organismi collegiali e di duplicazioni di strutture*

Vengono adottati criteri più rigidi nella valutazione che la Presidenza del Consiglio dei Ministri deve effettuare in merito all'utilità degli organismi collegiali operanti presso la Pubblica Amministrazione, con l'obiettivo di ridurli gradualmente fino al trasferimento definitivo delle funzioni alle Amministrazioni di competenza.

Sono inoltre soppresse le strutture amministrative che svolgono prevalentemente attività a contenuto tecnico e di elevata specializzazione, tra le quali l'Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, l'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione, la Commissione per l'inquadramento del personale già dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità Atlantica.

*Art. 69 – Progressione triennale*

Viene ridotta di un terzo la progressione economica degli stipendi di magistrati, docenti e ricercatori universitari, dirigenti dei corpi di polizia e delle forze armate, avvocati e procuratori dello Stato e personale delle carriere diplomatica e prefettizia (uniche categorie che, insieme alla scuola, mantengono un meccanismo retributivo basato sugli scatti di anzianità).

*Art. 70 – Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendente da causa di servizio*

A decorrere dal 1° gennaio 2009, nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sia stata riconosciuta un'infermità dipendente da causa di servizio è esclusa l'attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo, fermo restando il diritto all'equo indennizzo.

*Art. 71 – Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni*

Per i primi 10 giorni di malattia, è riconosciuto il trattamento economico fondamentale, con esclusione di ogni indennità o emolumento aventi carattere fisso e continuativo e di ogni altro trattamento accessorio. L'assenza per malattia protratta per più di 10 giorni (come la seconda assenza nell'anno solare) viene giustificata solo mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica. Viene altresì ampliato l'orario delle visite mediche di controllo, dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.

*Art. 72 – Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo*

Viene introdotto l'istituto dell'esonero dal servizio per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, i quali, nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell'anzianità massima contributiva di 40 anni, possono appunto chiedere di venire esonerati dal servizio. L'amministrazione, in base alle proprie esigenze funzionali, ha facoltà di accogliere la richiesta. Durante tale periodo di esonero, al dipendente spetta un trattamento temporaneo pari al 50% di quello goduto al momento del collocamento nella nuova posizione; all'atto del definitivo collocamento a riposo, spetterà poi il trattamento di quiescenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.

*Art. 73 – Part time*

La trasformazione del rapporto di lavoro nel pubblico impiego da tempo pieno a tempo parziale non è più automatica ma è soggetta alla valutazione da parte dell'amministrazione.

*Art. 74 – Riduzione degli assetti organizzativi*

Entro il 31 ottobre 2008, le amministrazioni dello Stato devono provvedere a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, ispirandosi a principi di efficienza, razionalità ed economicità, operando la riduzione degli uffici dirigenziali di

livello generale e di quelli di livello non generale in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 ed al 15% di quelli esistenti.

*Art. 75 – Autorità indipendenti*

Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, le Autorità indipendenti sono tenute a riconsiderare le proprie politiche in materia di personale in base al principio del contenimento della spesa.

*Art. 76 – Spese di personale per gli enti locali e delle camere di commercio*

Sono previste diverse disposizioni volte al contenimento delle spese per il personale, alla riduzione di nuove assunzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità, alla definizione di parametri e criteri di virtuosità con correlati obiettivi differenziati di risparmio a seconda delle dimensioni demografiche degli enti.

*Art. 77 – Patto di stabilità interno*

Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 nelle seguenti misure, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto:

- il settore regionale per 1.500, 2.300 e 4.060 milioni per gli anni 2009, 2010 e 2011;
- il settore locale per 1.650, 2.900 e 5.140 milioni per gli anni 2009, 2010 e 2011.

*Art. 78 – Disposizioni urgenti per Roma capitale*

Il Sindaco di Roma viene nominato Commissario straordinario del Governo per la ricognizione della situazione economica-finanziaria del comune e delle società partecipate e per la predisposizione ed attuazione di un piano di rientro dell'indebitamento pregresso.

La Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. concede al comune di Roma un'anticipazione di 500 milioni di euro a valere sui primi futuri trasferimenti statali.

*Art. 79 – Programmazione delle risorse per la spesa sanitaria*

Il finanziamento statale al Servizio Sanitario Nazionale è confermato in 102.683 milioni di euro per l'anno 2009 e viene determinato in 103.945 milioni per il 2010 ed in 106.265 per il 2011.

*Art. 80 – Piano straordinario di verifica delle invalidità civili*

L'INPS attuerà nel 2009 un piano straordinario di 200.000 accertamenti di verifica nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile.

*Art. 81 – Settori petrolifero e del gas*

*1. Coltivazione di idrocarburi (co. 1-15)*

I titolari di concessionari di coltivazione di idrocarburi sono tenuti a corrispondere allo Stato un'aliquota del prodotto della coltivazione, variabile in funzione dell'incremento delle quotazioni del Brent.

*2. Robin Hood Tax (co. 16-18)*

Viene introdotta un'addizionale IRES nella misura del 5,5% per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo d'imposta precedente una volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro e che operano nei settori della ricerca e coltivazione di idrocarburi, della raffinazione del petrolio e della produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli, oli lubrificanti, gas di petrolio e gas naturale, e della produzione o commercializzazione dell'energia elettrica. Per tali soggetti, pertanto, l'IRES rimane al 33%, come per tutte le imprese prima della riduzione prevista dalla Finanziaria 2008.

In deroga allo statuto del contribuente, la norma si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

Gli operatori economici sopra richiamati non potranno traslare l'onere della maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo; l'Autorità per l'energia elettrica e il gas vigilerà sull'osservanza di tale disposizione.

*3. Valutazione delle rimanenze (co. 19-25)*

Viene introdotto l'art. 92-bis del TUIR, in base i soggetti il cui volume di ricavi supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore e che operano nei settori della ricerca e coltivazione di idrocarburi e della raffinazione del petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli, oli lubrificanti, gas di petrolio e gas naturale sono tenuti ad effettuare la valutazione delle rimanenze secondo il metodo della media ponderata o del FIFO, più idonei a far emergere plusvalenze tassabili sulle scorte di petrolio.

La norma trova applicazione già dal 2008, ma viene precisato che il maggior valore delle rimanenze finali che si determina per effetto della sua prima applicazione non concorre alla formazione del reddito in quanto sconta un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP nella misura del 16%. Il maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva si considera fiscalmente riconosciuto dall'esercizio successivo a quello di prima applicazione del nuovo art. 92-bis.

4. *Conferimento allo Stato delle produzioni di idrocarburi (co. 26-28)*

Il titolare di concessione di coltivazione di idrocarburi deve conferire allo Stato un quota, espressa in barili, pari all'1% delle produzioni annue ottenute a decorrere dal 1° luglio 2008 dalle concessioni di coltivazione. Il conferimento viene effettuato attraverso il versamento di una somma, entro il 31 luglio, pari al valore del prodotto da conferire calcolato utilizzando la quotazione media del Brent per barile rilevata nel periodo dal 1° luglio dell'anno precedente al 30 giugno dell'anno in corso.

5. *Fondo speciale di solidarietà (co. 29-31)*

Viene istituito un Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche dei cittadini meno abbienti, alimentato anche dalle maggiori entrate garantite dalle disposizioni di cui sopra.

6. *Carta acquisti (co. 32-38)*

Ai cittadini residenti che versano in condizione di maggior disagio economico, individuati entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, viene concessa una carta acquisti finalizzata all'acquisto dei generi alimentari e delle bollette energetiche.

*Art. 82 – Banche, assicurazioni, fondi di investimento immobiliari "familiari" e cooperative*

1. *Deducibilità degli interessi passivi (co. 1-5)*

Viene inserito il nuovo art. 5-bis del TUIR, in base al quale gli interessi passivi dei soggetti appartenenti al settore dell'intermediazione sono deducibili per il 96% del loro ammontare (per il 2008, primo anno di applicazione, l'aliquota è del 3%).

Le stesse disposizioni sono previste in materia di IRAP.

Il secondo acconto IRES ed IRAP per il 2008 viene determinato assumendo quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni in oggetto.

2. *Riserva sinistri delle assicurazioni (co. 6-8)*

La deducibilità delle variazioni della riserva sinistri relativamente ai contratti di assicurazione viene ridotta dal 60 al 30%. Il periodo di riportabilità delle eccedenze, inoltre, passa dai nove ai diciotto esercizi successivi.

3. *Imposta di bollo e imposta sulle assicurazioni (co. 9-10)*

Le banche, Poste Italiane S.p.A. e gli altri enti e società finanziarie sono tenute al versamento a titolo d'acconto dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale e dell'imposta sulle assicurazioni.

Per la prima, la misura dell'acconto passa dall'attuale 70% dell'imposta provvisoriamente liquidata al 75% per il 2008, all'85% per il 2009 ed al 95% per gli anni successivi.

Per l'imposta sulle assicurazioni, l'acconto passa dal 12,5% al 14% per il 2008, al 30% per il 2009 e al 40% per gli anni successivi.

4. *Svalutazione dei crediti (co. 11-13)*

La deducibilità delle svalutazione dei crediti degli enti creditizi e finanziari, che l'art. 106 del TUIR fissava allo 0,4% dei crediti, viene limitata allo 0,3%. L'eccedenza è deducibile non più in nove esercizi ma in diciotto.

5. *Imposta di registro sui contratti di locazione immobiliare (co. 14-15)*

Viene introdotto l'obbligo di registrazione in termine fisso dei contratti di locazione immobiliare, precedentemente soggetti a registrazione solo in caso d'uso, che usufruiscono dei regimi di esenzione IVA in materia di prestazioni ausiliarie rese all'interno di gruppi bancari e assicurativi e di prestazioni di servizi rese da consorzi a propri consorziati.

6. *Regime IVA delle prestazioni ausiliarie nei gruppi bancari e assicurativi (co. 16)*

La soppressione del regime di esenzione IVA per le attività ausiliarie rese all'interno dei gruppi bancari e assicurativi, che la Finanziaria 2008 aveva previsto a partire dal 1° luglio 2008, viene posticipata al 1° gennaio 2009.

7. *Fondi di investimento immobiliare (co. 17-22)*

I redditi di capitale generati dai fondi di investimento immobiliare vengono tassati al 20% e non più al 12,5%. Viene, inoltre, reintrodotta un'imposta patrimoniale dell'1% sul valore netto dei fondi "familiari", ovvero le cui quote appartengono a meno di dieci partecipanti e più di due terzi delle quote sono detenute da persone fisiche legate da rapporti di parentela o di affinità.

8. *Stock option (co. 23-24)*

Con l'abrogazione della lettera g-bis) dell'art. 51, co. 2, TUIR, le plusvalenze da stock option vengono incluse tra i redditi che concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente. La precedente agevolazione rimane in vigore per le azioni assegnate ai dipendenti in data anteriore all'entrata in vigore del decreto.

9. *Cooperative (co. 25-29)*

Le cooperative a mutualità prevalente che negli esercizi 2008 e 2009 presentano in bilancio un debito per finanziamenti verso i soci superiore a 50 milioni di euro, sempre che tale debito sia superiore al patrimonio netto contabile comprensivo dell'utile d'esercizio, destinano il 5% dell'utile netto al Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti istituito dal decreto stesso.

Viene elevata dal 12,5 al 20% la misura della ritenuta applicata sugli interessi corrisposti dalle cooperative ai propri soci persone fisiche.

La quota degli utili annuali delle cooperative di consumo e loro consorzi destinati a riserve indivisibili viene elevata dal 30 al 55%.

*Art. 83 – Efficienza dell'Amministrazione Finanziaria*

*1. Controlli contro l'evasione contributiva e fiscale (co. 1-4)*

L'INPS e l'Agenzia delle Entrate predisporranno di comune accordo dei piani di controllo sul corretto adempimento degli obblighi di natura fiscale e contributiva.

Il Dipartimento delle Finanze con cadenza semestrale è tenuto a fornire ai Comuni l'elenco delle iscrizioni a ruolo delle somme derivanti da accertamenti.

*2. Contrasto alle frodi IVA (co. 5-7)*

Viene previsto un incremento della capacità operativa destinata alla prevenzione e repressione dei fenomeni di frode in materia di IVA da parte dell'Agenzia delle Entrate, dell'Agenzia delle Dogane della Guardia di Finanza.

*3. Controlli finalizzati all'accertamento sintetico (co. 8-15)*

Per il triennio 2009-2011 è previsto un piano straordinario di controlli finalizzato alla determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche. Viene data priorità ai contribuenti che non hanno evidenziato alcun debito d'imposta nella dichiarazione dei redditi e per i quali esistono elementi segnaletici di capacità contributiva.

*4. Contrasto all'evasione fiscale derivante dalle estero-residenze fittizie (co. 16-17)*

Come misura di contrasto per l'evasione fiscale derivante dai trasferimenti fittizi all'estero delle residenze delle persone fisiche, i Comuni, nei sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione all'AIRE, devono confermare all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente per l'ultimo domicilio fiscale del contribuente che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale. L'effettività della cessazione viene monitorata per un triennio.

*5. Semplificazione nella gestione dei rapporti tributari (co. 18)*

L'accertamento con adesione viene esteso anche ai verbali di constatazione della Guardia di Finanza. L'adesione deve essere integrale (relativa, cioè, a tutti i rilievi operati) e deve avvenire entro i 30 giorni successivi alla notifica del verbale.

Per effetto dell'adesione, le sanzioni sono ridotte alla metà e le somme dovute possono essere rateizzate senza prestazione di garanzie.

*6. Studi di settore (co. 19-20)*

In funzione dell'attuazione del federalismo fiscale, dal 1° gennaio 2009 gli studi di settore vengono elaborati su base regionale o, se compatibile, comunale.

*7. Restituzione di pagamenti in eccesso effettuati da soggetti iscritti a ruolo (co. 21-22)*

In caso di versamenti di somme eccedenti almeno 50 euro rispetto a quelle richieste dall'agente della riscossione, questi ne offre la restituzione all'avente diritto notificandogli una comunicazione delle modalità di restituzione dell'eccedenza.

*8. Rateazioni di importi iscritti a ruolo (co. 23)*

Viene eliminato l'obbligo di prestare idonea garanzia bancaria o assicurativa in presenza di importi iscritti a ruolo superiori a 50.000 euro.

*9. Comitato strategico per lo sviluppo e la tutela all'estero degli interessi nazionali in economia (co. 25-28)*

Tale Comitato viene istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con compiti di indirizzo, consulenza, coordinamento informativo con le principali imprese nazionali che operano nei settori dell'energia, dei trasporti, della difesa, delle telecomunicazioni.

Rag. Angelo Saitta